



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO
DELLA LUCANIA



Ordine degli Avvocati
di Vallo della Lucania



Unione delle Camere Penali Italiane

aiga
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI

Il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, dott. Vincenzo Pellegrino, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, dott. Francesco Rotondo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, avv. Domenicantonio D'Alessandro, il Presidente della Camera Penale Giovanni Lombardi di Vallo della Lucania, avv. Agostino Bellucci, il presidente AIGA Vallo della Lucania, avv. Domenico Sica, concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Vallo della Lucania si svolgano in modo da:

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo,
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa,
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,
- osservare rigorosamente tutte le norme sostanziali e processuali;

convengono sulla applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo per le udienze penali", definite nel corso degli incontri intervenuti nel corso di questi ultimi mesi con il coinvolgimento della Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Tribunale e coordinata dal dott. Domenico Valerio Ragucci.

PROTOCOLLO per la celebrazione delle udienze penali

Art. 1. Obbligo della toga

In udienza pubblica è obbligatorio l'uso della toga.

Art. 2. *Udienza collegiale*

Per le udienze dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, il Giudice predispone l'ordine di chiamata dell'udienza, pubblicandolo con congruo anticipo sul sito web del Tribunale.

Nell'ordine di chiamata è indicato l'orario di trattazione dei singoli procedimenti.

L'udienza collegiale ha inizio alle ore 9.30 e si conclude entro e non oltre le ore 17.00, salva la possibilità di completare eventuali attività istruttorie ancora in corso e ferma l'applicazione dell'art. 11 del presente protocollo.

Il Giudice può prevedere anche una fascia pomeridiana, con inizio alle ore 14.00, nella quale sono inseriti i procedimenti di particolare complessità (per gravità delle imputazioni e delicatezza delle questioni giuridiche, numero delle parti, istruttoria complessa etc.). La fascia pomeridiana si conclude tassativamente entro le ore 17.00.

Il Giudice dà precedenza, ove possibile, ai procedimenti da rinviare e a quelli di più rapida soluzione.

Art. 3. *Ordine di trattazione dell'udienza monocratica*

Il Giudice monocratico redige l'ordine di trattazione dell'udienza, pubblicandolo sul sito web dell'Ufficio giudiziario con congruo anticipo.

In ciascuna udienza non sono trattati più di trentacinque procedimenti.

Il Giudice ha cura di inserire nel calendario di udienza un numero di procedimenti che siano ragionevolmente trattabili nell'udienza, tenuto conto delle attività complessivamente programmate.

Il Difensore e il Pubblico Ministero sono tenuti a segnalare, nel momento in cui il Giudice dispone il rinvio, eventuali criticità che possano determinare ritardi nella trattazione.

Il Giudice dà precedenza, ove possibile, ai procedimenti da rinviare e a quelli di più rapida soluzione, eventualmente controllando l'assenza di testimoni citati anticipando rispetto all'ordine di trattazione i processi per i quali non è prevista alcuna istruttoria, nel rispetto della relativa fascia oraria. I processi per cui

pervengono istanze di impedimento, indipendentemente dalla loro legittimità, saranno anticipati nell'ordine di trattazione, nel rispetto della relativa fascia oraria, al fine di assicurare una rapida trattazione e per liberare eventuali testimoni presenti; nel caso di impedimento illegittimo, il processo verrà comunque trattato anticipatamente, salvo particolari esigenze.

Art. 4. Orari e fasce dell'udienza monocratica

L'udienza monocratica ha inizio alle ore 9.00 e si conclude entro e non oltre le ore 17.00, salva la possibilità di completare eventuali attività istruttorie ancora in corso. Deve applicarsi alla prima fascia una tolleranza di 30 minuti, non chiamando i processi dei difensori di fiducia assenti prima delle ore 09:30.

CLAUSOLA DI PREVALENZA DEI PROCESSI PRIORITARI.

L'ordine di trattazione si articola in fasce orarie così suddivise:

a) la prima fascia (ore 09:00-10:00) è destinata ai procedimenti che involgono questioni di pronta ed immediata risoluzione (a titolo esemplificativo, istanze di rinvio, rinvii per eccessivo carico di ruolo, declaratorie di estinzione del reato, discussioni di breve durata anche su richiesta di parte o conclusioni mediante scritti), nonché, immediatamente dopo, alle udienze indicate in decreto;

b) le fasce successive (ore 10:00-12:00), per ciascuna delle quali il Giudice ha cura di inserire un numero congruo di procedimenti, sono destinate allo svolgimento dell'attività istruttoria;

c) l'ultima fascia (ore 12:00-14:00) è destinata ai procedimenti per i quali è prevista ulteriore attività istruttoria, la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e le discussioni delle parti.

Il Giudice può prevedere una fascia pomeridiana, con inizio dalle ore 14.00, nella quale sono inseriti i procedimenti di particolare complessità (per gravità delle imputazioni e delicatezza delle questioni giuridiche, numero delle parti, importanza dell'attività istruttoria etc.). La fascia pomeridiana si conclude entro le ore 17.00, salvo il termine dell'attività istruttoria in essere.

Art. 5. *Inversione dell'ordine di trattazione all'interno delle fasce orarie.*

All'inizio di ciascuna fascia di trattazione, il Giudice dispone l'immediato differimento dei procedimenti della fascia da rinviare (per l'assenza dei testimoni o per altre ragioni), sempre che il Difensore sia presente in aula.

Il Difensore è tenuto a segnalare, all'inizio della fascia oraria, eventuali cause di rinvio e, in particolare, a depositare certificazioni attestanti l'assenza dei testimoni.

Art. 6. *Prima udienza dibattimentale*

La prima udienza dibattimentale ha ad oggetto esclusivamente la trattazione delle questioni preliminari, la formulazione delle richieste istruttorie e la predisposizione del calendario delle successive udienze, salvo che il processo provenga da udienza predibattimentale ed all'esito della stessa sia stato predisposto un programma di udienza.

Le parti sono onerate a citare i propri testimoni solo nelle udienze successive alla prima, su specifica indicazione del Giudice, il quale ha l'onere di indicare con precisione alle parti i testi da citare.

Le parti si impegnano a raccogliere le produzioni documentali, soprattutto quelle più corpose, in un unico fascicolo, avendo cura di redigere apposito indice.

Nel caso di imputati sottoposti a misura cautelare, custodiale e non, alla prima udienza di trattazione la Procura della Repubblica è autorizzata alla citazione di testimoni, preferendosi i testi di p.g. o quelli che non comportino una istruttoria particolarmente complessa.

Art. 7. *Giudizio direttissimo*

Il giudizio direttissimo è tendenzialmente celebrato dinanzi al Giudice che tiene l'udienza dibattimentale ordinaria.

Qualora sia indispensabile celebrare il giudizio direttissimo nel corso dell'udienza dibattimentale ordinaria, il Giudice, se non ritiene possibile esaurire la trattazione di tutti i procedimenti entro gli orari previsti dall'art. 4, dispone, in via preliminare, il rinvio dei procedimenti non trattabili.

Ove possibile, la celebrazione del giudizio direttissimo segue la celebrazione di tutti i procedimenti già indicati nell'ordine di trattazione dell'udienza ordinaria.

Art. 8. Udienze predibattimentali

Se è necessario, le eventuali udienze predibattimentali possono essere celebrate in concomitanza con l'udienza ordinaria e sono inserite in una apposita fascia oraria, subito prima dalla fascia prevista dall'art. 3 lett. a). All'esito dell'udienza predibattimentale, il Giudice può fissare anche processi del ruolo dibattimentale, nel numero massimo di 10.

Resta fermo, nel caso di trattazione contestuale di udienze predibattimentali e dibattimentali, il numero massimo di procedimenti stabilito dall'art. 2.

Il Difensore si impegna, ove possibile, a preannunciare, con congruo anticipo, eventuali richieste di rito alternativo.

Art. 9. Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari individua le fasce orarie di trattazione distinguendo:

a) le udienze camerali relative all'opposizione a richiesta di archiviazione o ad altre materie per le quali non è prevista la partecipazione necessaria delle parti, inserite nella prima fascia;

b) le udienze preliminari ordinarie e le altre udienze camerali, inserite nella seconda fascia salvo, che risultino di particolare complessità;

c) le udienze preliminari o camerali di particolare complessità, nonché le udienze destinate alla definizione con rito alternativo, inserite nell'ultima fascia.

Il Difensore si impegna, ove possibile, a preannunciare, con congruo anticipo, eventuali richieste di rito alternativo.

Art. 10. Istanze di rinvio del Difensore

Il Difensore, ove possibile, è tenuto a depositare con congruo anticipo eventuali istanze di rinvio, allegando la documentazione pertinente.

Le istanze di rinvio depositate prima dell'udienza sono tempestivamente comunicate, a cura dell'istante, a tutte le altre parti, senza che siano però dispensati

i testimoni dal partecipare all'udienza, essendo compito esclusivo del Giudice esaminare l'istanza in contraddittorio ai fini della valutazione della legittimità dell'impedimento ed al necessario rinvio.

In ogni caso, l'istanza di rinvio deve essere depositata prima dell'inizio dell'udienza e tempestivamente sottoposta all'attenzione del Giudice.

Art. 11. *Superamento dei limiti di orario o del numero di trattazione dei procedimenti*

In caso di superamento dei limiti di orario, il Giudice, su richiesta di una delle parti, dispone il rinvio dell'udienza con sospensione integrale dei termini, a partire dalle ore 14:30, salvo per i processi fissati nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 14:00, per i quali non vi è possibilità di chiedere un rinvio per superamento dei limiti di orario.

In caso di inosservanza del numero massimo previsto di procedimenti, il Giudice dispone, d'ufficio, il rinvio dei procedimenti in eccesso dandone comunicazione alle parti.

Art. 12. *Nuovo incontro*

Le parti firmatarie stabiliscono di incontrarsi dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo al fine di valutarne l'impatto sull'attività di udienza.

Vallo della Lucania 02 04 2025.

Il presidente del tribunale
Dott. Vincenzo Pellegrino

il procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Rotondo

Il presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Vallo della Lucania
Avv. Domenicoantonio D'Alessandro
Per delega il consigliere segretario
Avv. Alessio Della Torre

dott. Domenico Valerio Ragucci

Il presidente della Camera Penale
di Vallo della Lucania
Avv. Agostino Bellucci
Per delega il vicepresidente
Avv. Anna Patricia Cipriano

Il presidente AIGA Vallo della Lucania
Avv. Domenico Sica